

COMUNE DI FROSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO: Integrazione del regolamento di polizia rurale.

L'anno **millenovecentonovantanove** addì **trenta** del mese di **giugno**, alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ROSSI Elvi
CREPALDI Corrado
MAURINO Maria Cristina
COCCOLO Nello Paolo
MELI Giuseppe
FRANCIA Silvano
BRUNO Massimo

SARTOR Stefano
BIANCIOTTO Paolo
LIBANORE Giovanni
CAGGIANO Roberto
ALPINI Franco
RIGHERO Silvana

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: CREPALDI Corrado, FRANCIA Silvano, giustificati.

Assume la presidenza **ROSSI Elvi**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **ROLANDO Dr. Valter**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 53 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 17, comma 85, della L. 15/05/97, n. 127.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 08/07/1932, venne approvato il regolamento di polizia rurale, contenente in particolare nell'art. 34, la disciplina sulle distanze dei piantamenti degli alberi riferita alla prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/12/1979, venne modificato il suddetto regolamento di polizia rurale limitatamente alla distanza dai confini per il piantamento di pioppi od alberi di alto fusto;

Visto il verbale di deliberazione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste n. 1 in data 18/11/1994, con il quale è stata formalizzata una proposta in materia di distanza per il piantamento di alberi che dovrebbe essere oggetto di modifica del vigente regolamento di polizia rurale;

Dato atto che, sinteticamente le proposte della suddetta commissione sono le seguenti, come riportate nella tabella che di seguito si specifica:

OGGETTO	DISTANZE
PIANTE DI ALTO FUSTO: pioppo, noce, frassino, carpine, acero, ontano, olmo, rovere, tiglio, quercia, eucalipto, ciliegio selvatico e simili, abete, pino selvatico, larice, platano, castagno, gelso	m. 15 dal confine del fondo limitrofo
CILIEGIO DA FRUTTO e NOCCIOLO	m. 5 dal confine del fondo limitrofo
PIANTE DA FRUTTO	m. 3 dal confine del fondo limitrofo
VITI, ACTINIDIE, MIRTILLI e PICCOLI FRUTTI IN GENERE	m. 1,50 dal confine del fondo limitrofo
PIANTE ORNAMENTALI POSTE A DIMORA NELLE VICINANZE DI ABITAZIONI PRIVATE IN AREA RECINTATA	distanze previste dal Codice civile artt. 892-893
PIANTE FRUTTIFERE E NON, PURCHE' NON COSTITUISCANO PIANTAMENTO	distanze previste dal Codice civile artt. 892-893
SIEPI DI ALTEZZA INFERIORE A M. 2	m. 0,50 dal confine del fondo limitrofo
SIEPI DI ALTEZZA SUPERIORE A M. 2	m. 1,50 dal confine del fondo limitrofo
BOSCO CEDUO CONFINANTE CON TERRENI AGRICOLI COLTIVATI	m. 5 dal confine del fondo limitrofo

TERRENI GIA' AGRICOLI RESI SUCCESSIVAMENTE INCOLTI RELATIVAMENTE AD INFESTANTI SIA ARBOREI CHE ARBUSTIVI	m. 5 dal confine del fondo limitrofo
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A M. 15, A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI PER LE PIANTE DI ALTO FUSTO E PER I CILIEGI SELVATICI	m. 15 dal confine del fondo limitrofo
QUALORA LA DISTANZA TRA GLI APPEZZAMENTI DI TERRENO SIA INFERIORE A M. 15, A CAUSA DELLA PRESENZA TRA I DUE DI UNA STRADA, LE DISTANZE DEI PIANTAMENTI RELATIVI A PIANTE NON DI ALTO FUSTO	m. 5 dal confine del fondo limitrofo

Visto quanto disposto dal Codice civile in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni, scavi, dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi ed in particolare gli artt. 892 e 893;

Atteso che è opportuno specificare (per effetto di quanto risulta dalla pronunce della Corte di Cassazione con riferimento all'articolo 892 del codice civile) a completamento di quanto indicato dalla suddetta commissione quanto segue:

- a) il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine stabilito dall'art. 892 ca. 1° cod. civ., riguarda anche gli alberi non piantati direttamente nel terreno, ma in contenitori infissi al suolo;
- b) concetto di fusto: il fusto si deve ritenere comprensivo non solo del tronco, ma anche delle branche principali;
- c) misurazione della distanza: la distanza deve misurarsi dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina, a nulla rilevando, al predetto fine, la successiva inclinazione delle parti rispetto al punto della semina o della piantagione, ancorché tale inclinazione sia opera dell'uomo;
- d) muro divisorio: muro divisorio, proprio o comune, è quel manufatto che impedisce al vicino di vedere le piante altrui.

Ritenuto di approvare le proposte come formulate nel verbale della commissione consultiva per l'agricoltura e foreste;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Uditi gli interventi dei sigg. consiglieri;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed aggiunte all'articolo 34 del vigente regolamento di polizia rurale in materia di distanza per il piantamento di alberi, proposte dalla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, come in premessa sinteticamente specificate, che qui si riportano integralmente a far parte del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle specificazioni (punti a), b), c) e d), come segnate nella parte narrativa della presente deliberazione, a completamento a quelle proposte dalla commissione.

IL PRESIDENTE
ROSSI Elvi



IL CONSIGLIERE ANZIANO

MAURINO Maria Cristina

Maria Cristina Maurino

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROLANDO Valter

Valter Rolando

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8/06/1990 n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BADELLINO Marisa



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi con decorrenza dal - 5 LUG. 1999

il - 5 AGO. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Valter Rolando

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA - 4 AGO. 1999

- a) in quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2, L. 142/90)
 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- b) in quanto **soggetta** a controllo preventivo di legittimità
 ai sensi dell'art. 17, comma 33, L. 127/1997
 a seguito richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 17, comma 38, L. 127/1997)

TRASMESSA con elenco n. 5 pervenuto al CO.RE.CO. in data - 5 AGO. 1999
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data

- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
(art. 17, comma 40, L. 127/1997)
- per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, L. 127/1997)
Prov. n. del

il - 5 AGO. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE

Valter Rolando